

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 31

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 agosto 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 47. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)  
**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Previsione che i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.**  
– Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), art. 3, comma 3. . . . . Pag. 1
- N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)  
**Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni relative alla promozione e alla diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita e di disostruzione pediatrica mediante percorsi formativi e informativi - Copertura degli oneri finanziari, per il biennio 2017-2018, con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.**  
– Legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), art. 6, comma 2, e intero testo. . . . . Pag. 6
- N. 5. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 1° giugno 2017 (dell'ex consigliere regionale della Regione Lazio Marco Di Stefano)  
**Consiglio regionale - Consigliere regionale - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un ex consigliere regionale.**  
– Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 20 settembre 2016 (R.G.N.R. n. 9173/2015). . . . . Pag. 7





# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 47

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2017*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Previsione che i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.**

– Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), art. 3, comma 3.

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale dell'Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 10 maggio 2017, rubricata «Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari», in relazione al suo art. 3, comma 3.

La legge regionale dell'Abruzzo n. 30 del 2017 ha la finalità, illustrata nel suo art. 1, di garantire in tutto il territorio regionale:

l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo ricreativo da parte dei comuni costieri (comma 1);

il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali ispirate a criteri di imparzialità, trasparenza, valorizzazione delle attività imprenditoriali e tutela degli investimenti, «così come previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25»(1). Ciò, «nelle more della revisione del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in conformità ai principi di derivazione europea» (comma 2);


adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo (comma 3);

la tutela dell'affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative «nei limiti precisati dal diritto eurounitario» (comma 4).

A fronte dell'enunciazione di tali obiettivi, disposizioni immediatamente precettive — fatta eccezione per le disposizioni finanziarie dell'art. 4 e quelle sull'entrata in vigore dell'art. 5 — sono contenute esclusivamente nell'art. 3, rubricato «Funzioni della Regione e dei Comuni».

I primi due commi di questo articolo delineano le funzioni rispettivamente assegnate alla Regione e ai comuni.

(1) Questo comma, come modificato dall'art. 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, infine, dall'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce quanto segue: «Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso».



Il successivo comma 3 prevede quanto segue:

«Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009».

La norma è illegittima per il seguente

#### M O T I V O

In relazione all'art. 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile».

La portata e gli obiettivi dell'intervento regionale risulterebbero scarsamente intelleggibili senza un inquadramento dell'intervento medesimo nel contesto che attualmente caratterizza il settore delle concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo.

Prima di entrare nel merito delle censure che si andranno a proporre, sembra quindi opportuno, da un lato, ripercorrere le vicende normative che hanno caratterizzato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle contestazioni che la Commissione europea ha formulato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e, dall'altro lato, dare conto delle circostanze che caratterizzano il procedimento pregiudiziale di cui alle cause riunite C-458/14, *Promoiimpresa*, e C-67/15, *Melis e a.*, originate da rinvio disposto da due tribunali amministrativi regionali italiani, che è stato recentemente definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Quanto alla procedura di infrazione, essa fu avviata nel febbraio del 2009 dalla Commissione europea, la quale censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità ricreative si basasse su un sistema di preferenza per il concessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovo automatico della concessione già assentata.

La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioni normative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 del codice della navigazione e l'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 — le quali prevedevano, rispettivamente, il c.d. diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali — così da passare a un sistema basato su concessioni di durata massima di 20/25 anni da attribuire mediante procedure di evidenza pubblica.


Nella prima fase della procedura, le contestazioni della Commissione si sono appuntate sulla contrarietà del regime nazionale alle norme del diritto primario dell'Unione e, in particolare, all'art. 43 dell'allora Trattato CE (ora art. 49 del TFUE), in materia di libertà di stabilimento, in ragione della barriera all'ingresso che tale regime introduceva nei confronti delle imprese dell'Unione europea, alle quali non era concessa la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore.

L'interpretazione, come noto, è stata condivisa da codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 180 del 2010, che — occupandosi di una legge della Regione Emilia-Romagna che attribuiva ai titolari di concessioni demaniali marittime il diritto a una proroga della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni — ha dichiarato che simili previsioni determinano una «ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, (...), violando il principio di parità di trattamento (detto anche “di non discriminazione”), che si ricava dagli artt. 49 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi». Tale indirizzo è stato, poi, ribadito nelle sentenze n. 340 del 2010 e n. 213 del 2011, relative ad altre leggi regionali.

Per superare le contestazioni della Commissione, è stata inserita, nell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d. «mille proroghe»), una disposizione che ha abrogato l'art. 37, comma 2, del codice della navigazione (ossia la norma che prevedeva il diritto d'insistenza), nel contempo prorogando le concessioni in essere al 31 dicembre 2015, onde consentire, nelle more di tale scadenza, l'adozione di una normativa che disciplinasse l'affidamento delle concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica (la disposizione è stata riportata nella nota a piè di pag. 1, sia pure nella versione successivamente modificata).

In fase di conversione del decreto-legge, in questa stessa disposizione fu, tuttavia, inserito dal Parlamento un inciso che faceva salva l'applicabilità del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni sessennali.

La circostanza ha impedito la chiusura della procedura d'infrazione.



La Commissione europea ha infatti comunicato, il 5 maggio 2010, una lettera di c.d. «messa in mora complementare» con cui, oltre ad agganciare l'incompatibilità della normativa dell'Unione anche all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. «Direttiva Servizi» o «Bolkestein»), entrata nel frattempo in vigore (28 dicembre 2009), ha chiesto di correggere l'art. 1, comma 18, del decreto «mille proroghe», espungendo il rinvio al meccanismo di rinnovo automatico previsto dal citato decreto-legge n. 400/1993.

Nella lettera di messa in mora complementare, la Commissione — oltre a ribadire la contrarietà al Trattato dei meccanismi di proroga automatica o di preferenza del concessionario uscente — ha messo in evidenza che l'art. 12 della direttiva Bolkestein prescrive che, qualora il numero di «autorizzazioni» disponibili per l'esercizio di un'attività economica sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, queste siano assentite attraverso procedure di selezione che assicurino imparzialità e trasparenza e prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della sua procedura e del suo svolgimento. Questo articolo vieta inoltre, al secondo paragrafo, il rinnovo automatico di tali autorizzazioni o l'attribuzione di qualsiasi «vantaggio» al titolare uscente o a persone che si trovino in particolari rapporti con esso(2).


Per «autorizzazione», secondo le definizioni contenute nella direttiva, deve intendersi «qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio». La definizione, pertanto, si ataglia a qualsiasi attività economica il cui svolgimento postuli l'emissione di una decisione di un'attività pubblica. In tale nozione, a giudizio della Commissione, doveva ricomprendersi anche l'attività turistico-balneare, considerato che il suo esercizio è condizionato dal previo rilascio di una concessione sui beni del demanio marittimo.

Per superare definitivamente le contestazioni della Commissione, è stato quindi approvato, in seno alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), un art. 11 («Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime»), che ha eliminato ogni rinvio al regime del rinnovo automatico delle concessioni(3).

Ciò ha consentito l'archiviazione della procedura di infrazione, avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012.

(2) Si riporta, per maggior comodità di lettura dei Giudicanti, anche il testo dell'art. 12 della direttiva servizi, rubricato «Selezione tra diversi candidati»: «1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. 3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario». La disposizione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il qual dispone quanto segue: «1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo».

(3) Si riporta, di seguito, il testo originario dell'art. 11 della legge comunitaria 2010: «1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: a) il comma 2 dell'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è abrogato; b) al comma 2-bis dell'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; c) all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 01, comma 2,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84». 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (...). 3. — 6. (...).



L'art. 11 della legge comunitaria 2010 conferiva anche una delega legislativa per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, ma il relativo termine di quindici mesi è spirato senza che la delega fosse esercitata.

Ciò si deve essenzialmente al fatto che, con l'art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

La proroga *ope legis* ha costituito oggetto dei rinvii pregiudiziali disposti da due tribunali amministrativi regionali (il T.A.R. della Lombardia e il T.A.R. della Sardegna) che, in sintesi, si sono interrogati sulla compatibilità della detta proroga con i principi stabiliti nel Trattato e nel diritto derivato dell'Unione europea (segnatamente, nell'art. 12 della direttiva Bolkestein).

In data 14 luglio 2016 è stata depositata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo, la «sentenza Promoimpresa e a.»).

Ai fini che qui rilevano, la sentenza si segnala per avere confermato che, in linea di principio, le concessioni demaniali in questione rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE e, in particolare, del suo art. 12 (pur residuando, nei casi di specie, un apprezzamento di fatto — rimesso al giudice nazionale — circa la natura «scarsa», o meno, della risorsa attribuita in concessione(4)).

In particolare, essa ha ritenuto che le concessioni possono «essere qualificate come “autorizzazioni”, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica» (cfr. punto 41 della sentenza).

La Corte di giustizia ha, peraltro, anche affermato che l'eventuale inapplicabilità delle disposizioni della direttiva non esimerebbe le autorità concedenti dall'affidare le concessioni che abbiano un interesse transfrontaliero certo — che siano, cioè, tali da poter ragionevolmente suscitare l'interesse economico di un operatore economico situato in un altro Stato membro dell'Unione — nel rispetto delle regole fondamentali del TFUE e, in particolare, del principio di non discriminazione(5).

Da ultimo, la sentenza chiarisce che una disparità di trattamento tra i concessionari esistenti e gli operatori economici che aspirano alla concessione può, a determinate, condizioni «essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto», tuttavia poi escludendo che, nei due casi di specie, potesse farsi questione di tutela del legittimo affidamento, giacché le concessioni controverse erano state affidate in un'epoca in cui gli interessati non potevano legittimamente confidare sulla stabilità dei rapporti concessori in misura maggiore di quanto consentito dai principi del diritto dell'Unione.


All'indomani del deposito della sentenza della Corte di giustizia — la quale, nella sostanza, chiariva che era passibile di disapplicazione la proroga al 2020 delle concessioni esistenti, disposta dall'art. 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 — il Parlamento, senza abrogare tale disposizione, è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, un comma 3-*septies* all'art. 25, del seguente tenore: «Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»(6).

Successivamente, in data 15 febbraio 2017, il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo» (Atto Camera 4302).

(4) Cfr., in particolare, il punto 43 della decisione: «Per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato».

(5) Cfr. il punto 65 della sentenza: «(...) qualora siffatta concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Una siffatta disparità di trattamento è, in linea di principio, vietata dall'art. 49 TFUE».

(6) Si deve qui segnalare che alcune prime decisioni di merito hanno ritenuto passibile di disapplicazione anche tale disposizione, in quanto, in buona sostanza, essa riprodurrebbe l'effetto censurato dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa e a., ossia quello della proroga automatica dei titoli, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati: in questo senso si sono pronunciati il T.A.R. del Lazio, nella sentenza n. 5573 del 2017, e il T.A.R. della Lombardia, nelle sentenze numeri 153 e 959 del 2017. Di contrario avviso il T.A.R. della Campania (sent. n. 911 del 2017).



Da ultimo, merita richiamare una nuova pronuncia di codesta Corte, la sentenza n. 40 del 2017, nella quale — in linea di continuità con tutta la precedente giurisprudenza in materia (*cf.* le citate sentenze numeri 180, 233 e 340 del 2010, n. 213 del 2011 e n. 171 del 2013) — si è confermato che la disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni, nel cui contesto «particolare rilevanza (...) assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale», investe un ambito di competenze riservate alla legislazione statale e interviene in un settore nel quale insistono principi di derivazione europea, che la legislazione nazionale deve rispettare.

Nel descritto quadro, l'intervento normativo regionale si propone, come si è visto, di tutelare l'affidamento degli operatori che siano, ad actualità, titolari di una concessione balneare.

Ora, la citata sentenza *Promoimpresa e a.* ha chiarito che la circostanza che nell'ordinamento interno, fino al 31 dicembre 2009, fosse previsto il diritto di insistenza e/o il rinnovo automatico della concessione ogni sei anni, non è sufficiente a costituire un legittimo affidamento in capo a tutti i concessionari esistenti.

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea l'unico affidamento tutelabile è quello che si è costituito sulla base di una situazione conforme al diritto dell'Unione: altro è avere ottenuto una concessione priva di interesse transfrontaliero certo in un periodo antecedente alla scadenza della direttiva Bolkestein (situazione che, come si è visto, non ha rilievo per l'ordinamento dell'Unione), altro è avere ottenuto una concessione che, invece, aveva tale portata o averla ottenuta dopo l'armonizzazione realizzata dalla direttiva.

Ne consegue che il titolare di una concessione di interesse transfrontaliero certo, sia pure assentita prima dell'entrata in vigore della direttiva servizi, non poteva legittimamente confidare sui vantaggi conferiti, in violazione dei Trattati europei, dalla norma nazionale; d'altra parte, il titolare di una concessione assentita dopo la scadenza della direttiva Bolkestein (28 dicembre 2009) non potrebbe invocare il legittimo affidamento neanche in assenza di tale interesse transfrontaliero certo, perché l'armonizzazione realizzata dalla direttiva rende irrilevante la verifica in concreto di tale interesse.

Si vede, quindi, come la questione dell'esistenza di una situazione di legittimo affidamento andrebbe verificata caso per caso.

La norma regionale, per converso, parametrata la sussistenza di un legittimo affidamento a un dato formale, di diritto nazionale: il riferimento alle «concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009» allude, evidentemente, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, richiamato nell'art. 1 della legge regionale. Ed essa non opera, relativamente alle concessioni rilasciate prima di tale data, alcuna distinzione tra situazioni che manifestino, o meno, interesse transfrontaliero certo.

Il problema può tuttavia essere superato attraverso l'interpretazione sistematica, considerato che l'art. 1, comma 4, della medesima legge regionale — sia pure nel quadro dell'enunciazione degli obiettivi dell'intervento regionale — indica che la volontà della legge è di tutelare l'affidamento «nei limiti precisati dal diritto eurounitario».

Questo riferimento consente, verosimilmente, di escludere la diretta contrarietà della legge regionale con il diritto dell'Unione europea (vizio che, in effetti, non viene denunciato con il presente ricorso).

Residua, nondimeno, l'evidente invasione della sfera di competenza esclusiva riservata alla legge statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

Infatti, anche volendo escludere che la legge regionale assegni alla competenza della Regione medesima, ovvero dei comuni (nell'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni che la legge ad essi attribuisce), la selezione dei casi rilevanti — ma rinvii implicitamente alle norme statali, espressione della competenza in materia di ordinamento civile, e ai limiti imposti dal diritto dell'Unione europea — è chiaro che anche la sola scelta delle modalità attraverso le quali tutelare l'affidamento implica necessariamente l'esercizio di competenze esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

La norma regionale, in altri termini, prefigura una tutela dell'affidamento secondo forme specifiche e proprie della Regione Abruzzo, in base a scelte rimesse ai comuni, così trascurando che tali situazioni devono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, per le esigenze di disciplina della concorrenza e di parità di trattamento, al cui presidio sono posti gli invocati titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Che un simile risultato si annidi inevitabilmente nelle disposizioni della legge regionale lo si evince, a tutta evidenza, dalle disposizioni finanziarie contenute nell'art. 4, secondo cui dall'attuazione della legge regionale non discendono nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica e agli adempimenti da essa previsti si deve provvedere ad invarianza di spesa per la Regione e le altre amministrazioni interessate.



In presenza di simili limiti, è chiaro che le uniche forme di tutela che i comuni potranno garantire ai concessionari esistenti consisteranno o in una proroga dei loro titoli (attraverso la non inclusione delle aree da essi occupati tra quelle «disponibili», per le finalità di cui all'art. 1 lettera b della legge medesima) ovvero nell'imposizione ai concessionari subentranti — sulla scia di quanto già disposto da altre leggi regionali impugnate dinnanzi a codesta Corte — dell'obbligo di indennizzare i concessionari uscenti.

Si tratta, in entrambi i casi, di soluzioni che — indipendentemente dalla loro liceità — esorbitano manifestamente dalla sfera di competenza della Regione.

Di qui l'evidente illegittimità della legge regionale, nei sensi denunciati in rubrica.

*P. Q. M.*

*Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'art. 3, comma 3, della legge regionale dell'Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30.*

*Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017, con l'allegata relazione.*

Roma, 4 luglio 2017

*L'Avvocato dello Stato: FIORENTINO*

17C00175

N. 48

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2017  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni relative alla promozione e alla diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita e di disostruzione pediatrica mediante percorsi formativi e informativi - Copertura degli oneri finanziari, per il biennio 2017-2018, con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.**


– Legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), art. 6, comma 2, e intero testo.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., *ex lege* rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare».

La legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare» presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale in esame è volta a promuovere mediante percorsi formativi e informativi la massima diffusione in ambito extra ospedaliero delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, al fine di preparare all'utilizzo di tali tecniche il maggior numero di soggetti che hanno in custodia minori o che operano negli ambiti frequentati da minori.

In particolare l'art. 2 attribuisce anche ai consultori familiari la diffusione della conoscenza di tali tecniche, e gli articoli 3 e 4 prevedono percorsi informativi e formativi, da svolgersi nelle scuole dell'infanzia e negli istituti scolastici, per il personale docente e non docente, le famiglie e gli studenti, stabilendo altresì specifiche premialità per le scuole che realizzino tali percorsi.



Ciò premesso, l'art. 6, comma 2, della legge in esame prevede che agli oneri per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi 100.000,00 euro, si provveda per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della Missione 20, Programma 03, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Tuttavia la Missione 20, Programma 03, Titolo I, alla quale sono imputate le spese per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di carattere corrente per l'esercizio 2018, non presenta la necessaria copertura finanziaria.

Tale disposizione regionale, pertanto, non assicurando idonea copertura finanziaria, viola il principio fondamentale di copertura finanziaria delle leggi enunciato dall'art. 81, terzo comma, Cost., con conseguente illegittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214 del 2012, dell'intera legge.

Infatti, come codesta Corte ha già affermato (nella citata sentenza n. 214 del 2012 e nella sentenza n. 106 del 2011), un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non può, se sussistente, che estendersi in via consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.

Il principio dell'obbligo di copertura delle spese è stato specificato dalla Corte costituzionale in diverse pronunce (da ultimo la sentenza n. 237/2013), nelle quali è stato chiarito, in particolare, che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.

*P.Q.M.*

*L'art. 6, comma 2, della legge regionale in esame, e, in via consequenziale, l'intero testo della legge regionale, viene impugnato dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; il presente ricorso viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 28 giugno 2017.*

*Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare», per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.*

Roma, 30 giugno 2017

*L'Avvocato dello Stato:* DE GIOVANNI

17C00176

N. 5


*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 1° giugno 2017  
(dell'ex consigliere regionale della Regione Lazio Marco Di Stefano)*

**Consiglio regionale - Consigliere regionale - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un ex consigliere regionale.**

– Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 20 settembre 2016 (R.G.N.R. n. 9173/2015).

Il sottoscritto Marco Di Stefano nato a Roma il 12 maggio 1964 ed ivi residente in viale dei Campioni 19, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gianzi e Angelo Cugini, presso i quali elegge domicilio in Roma, presso studio legale Gianzi, via della Conciliazione 44, a seguito dell'incarico rivestito di consigliere della Regione Lazio dal 2005 al 2012, propone conflitto di attribuzione con la Magistratura, dalla quale è stato imputato unitamente ad altri consiglieri regionali per i reati di seguito descritti nel capo di imputazione, con attività lesiva dell'autonomia esclusiva garantita dalla Costituzione nelle materie oggetto della contestazione penale.

I reati di peculato (capo *A*), truffa (capo *B*), corruzione (capo *C*) e abuso d'ufficio (capi *D* ed *E*), contestati in parte ad alcuni di noi (capi *A*, *B*, *C* ed *E*), mentre l'abuso a tutti, pur rispondendo lo scrivente unicamente dell'abuso di ufficio meglio descritto al capo *D* dell'imputazione, riguardano essenzialmente due questioni: l'uso dei fondi destinati al Gruppo Consiliare PD e alle nostre attività e funzioni; l'assunzione a tempo (per la durata della legislatura) con contratto di diritto privato e chiamata diretta e fiduciaria del personale di supporto alle nostre attività e funzioni, personale che — secondo gli inquirenti — occorre assumere con procedimento selettivo aperto a tutti e titoli qualificati e specialistici, in difetto dei quali avrebbe dovuto restare a nostro carico.



Per comodità di consultazione, e senza condividere né in fatto né in diritto i dettagli del testo, si notifica unitamente al presente atto di ricorso il capo di imputazione.

Riservandoci ulteriori deduzioni con successiva memoria, cercheremo qui di sintetizzare i dati necessari per l'esame di codesta Ecc.ma Corte, e cioè quelli afferenti nella fattispecie:

- 1) alla legittimazione dei consiglieri regionali a proporre il presente ricorso;
- 2) alle ragioni in fatto e in diritto del conflitto, con indicazione delle normative di vario livello che presidiano le competenze violate, e la garanzia loro fornita dalle norme costituzionali.

*1) La legittimazione dei consiglieri regionali.*

1/a) Le contestazioni che ci sono state mosse riguardano in realtà scelte relative all'organizzazione, all'attività istituzionale e alla dotazione anche finanziaria dei Gruppi regionali, sottratte all'invadenza di altri soggetti e poteri dello Stato, perché essenziali ai fini del funzionamento di organi regionali come i Gruppi e i Consiglieri che ne fanno parte, gli uni e gli altri elementi costitutivi di un tutto senza di essi inconcepibile, com'è l'istituto regione, e di quel «tutto» anche rappresentativi.

Il lineamento dei consiglieri regionali è tracciato a chiare lettere dall'art. 29 comma 1 dello Statuto vigente (edizione 2004), norma collocata nella Sezione II, I consiglieri regionali, del Titolo IV, organi costituzionali della regione: «I consiglieri regionali rappresentano la regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato».

La stessa formula era presente nel vecchio Statuto, edizione 1971, art. 15, mutuata da quella usata per i parlamentari della Repubblica dall'art. 67 della Costituzione.

Fermo restando, quindi, che ogni consigliere regionale rappresenta la regione unitariamente intesa, occorre rilevare che l'art. 39 comma 3 della legge n. 87/1953, norma che regola la rappresentanza in giudizio, ha previsto che sia il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei riguardi dell'invadenza di organi dello Stato.

Pertanto, i consiglieri regionali direttamente interessati nella fattispecie alla proposizione del ricorso, sebbene il tempo della loro legislatura fosse ormai scaduto (cosa che, alla stregua della giurisprudenza di Codesta Corte non appare ostativa all'ammissibilità di un giudizio ora per allora: tra tutti, ricordiamo i casi Cossiga e Mancuso), appena ricevuta ufficialmente notizia dell'attività della Procura di Roma, aspettavano che il nuovo Presidente della Giunta proponesse il conflitto di attribuzione, difendendo così al contempo l'autonomia dell'istituto regionale, e quella degli organi chiamati in causa, e cioè il Consiglio regionale, i Gruppi e i singoli consiglieri, non solo quelli ex, ma anche quelli attuali che stanno operando — secondo noi in piena legittimità — praticamente però con le stesse normative e le stesse modalità degli ex consiglieri incriminati dalla Procura di Roma.


E invece all'udienza del 16 marzo 2017 davanti al Gup che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura (proc. n. 9173/2015 r.g.n.r. e n. 17013 rg. giudice per le indagini preliminari: udienza poi rinviata per astensione nazionale degli avvocati), non senza sconcerto si è appreso che l'avvocatura della regione era lì presente per costituirsi parte civile contro di noi, con richiesta di rimborsi e danni all'immagine milionari! Purtroppo, le ragioni di fondo, non giuridiche ma mediatiche, di tale inaspettata e contraddittoria iniziativa, che pone il rappresentante della regione in palese stato di conflitto di interesse istituzionale con l'ente e gli organi dell'ente di cui avrebbe dovuto tutelare l'autonomia, Consiglio, Gruppi consiliari e Consiglieri, si coglievano subito dall'allegato all'atto di costituzione: e cioè, l'estratto con «motore di ricerca Google» degli articoli di stampa che megafonavano in termini di perentoria condanna l'inchiesta contro i Consiglieri e il gruppo PD.

È stato dunque il giorno dell'udienza, il 16 marzo scorso, che i consiglieri regionali interessati alla proposizione del ricorso per conflitto di attribuzioni a tutela della loro autonomia e della regione, hanno appreso che la figura autorizzata a farlo, il Presidente della Giunta, aveva abdicato al suo dovere. Essi dunque, rimasti senza rappresentanza processuale, si sono trovati nella inedita situazione di dover provvedere da se stessi.

Pertanto, saranno loro, che ne hanno un interesse istituzionale e personale diretto, a provvedere alla notifica del presente ricorso al Presidente del Consiglio e al Procuratore Capo della Repubblica di Roma, entro i sessanta giorni previsti dall'art. 39 comma 2 della legge n. 87/1953, termine calcolato ovviamente a partire da quando si è appresa la notizia dell'inusitata abdicazione del loro rappresentante processuale: e cioè dal giorno dell'udienza davanti al GUP.

1/b) Considerata la strana situazione che ci si è trovati a fronteggiare, ci sia consentita però qualche ulteriore riflessione.

Se non sbagliamo, il conflitto qui promosso sarebbe inquadrabile, secondo la tipologia descritta dalla legge e dalle norme integrative 2008 della Giustizia Costituzionale, nella tipologia del conflitto di attribuzione (*vindicatio potestatis*) tra enti.



Il ricorso in questione sembra avere un tratto che, nell'ambito di tale tipologia per la quale soltanto vale il termine decadenziale dei sessanta giorni dalla comunicazione o conoscenza dell'atto lesivo della competenza, lo distingue essenzialmente, e cioè la mancanza proprio di un «atto» del soggetto antagonista che esprima con carattere di definitività la volontà lesiva della sfera di competenza. Vi è la lesione dell'autonomia funzionale del consigliere regionale, una lesione con carattere di concretezza, perché il singolo consigliere è chiamato a rispondere penalmente, e personalmente, di scelte, come quelle del collaboratore e della complessiva gestione del rapporto fondamentale con il territorio e i cittadini, che connotano tratti essenziali dell'autonomia della funzione e dell'organo. Manca però l'atto lesivo definitivo, che la norma citata costituisce *dies a quo* del termine dei sessanta giorni.

A nostro modestissimo avviso, dunque, la situazione che il ricorso è inteso a rimediare, appare più assimilabile, *mutatis mutandis*, a quel conflitto interorganico tra poteri dello Stato, che da tempo Codesta Corte ha rivisitato allargandone i confini, prima rigidi, dello Stato-unità, e includendovi anche ricorsi in cui un atto definitivo manca, ed è presente invece, con eguale se non più accentuato effetto «disarmonico» della complessiva architettura costituzionale, una «attività» dell'ente antagonista di per sé lesiva della sfera di competenza altrui. In situazioni del genere, in cui è la «attività» e non un «atto» a caratterizzare l'invadenza della sfera di competenze istituzionali, il termine decadenziale appare privo non solo del *dies a quo*, ma anche di effettive ragioni giustificative. Un termine che, come insegna Codesta Corte, è stato introdotto e mantenuto essenzialmente e comprensibilmente per uno scopo «deflattivo» (il cd. «tono costituzionale»), ma che non appare in sintonia con il progressivo riconoscimento di una tipologia terza, e in qualche modo mista, di ricorsi per conflitto di attribuzione.

Oltretutto, questa nostra riflessione sembra poter trovare appoggio nei criteri di ragionevolezza e bilanciamento della condizione del consigliere regionale rispetto a quella omologa, sebbene su diversi piani, del membro del Parlamento, che può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 68 Cost., mentre il consigliere regionale in eguale situazione (perché gli ambiti di sovranità e autonomia per l'uno e per l'altro, a tal fine non fanno né potrebbero fare la differenza, in quanto entrambi protetti, a diverso livello dalla garanzia costituzionale) non avrebbe legittimazione attiva. E quando fosse costretto a muoversi personalmente dopo l'imprevista abdicazione dell'Organo competente, potrebbe vedersi precluso il ricorso dal termine perentorio eventualmente invocato contro di lui, senza un *dies a quo*, e senza un'inerzia a lui imputabile.

2) *Ragioni del conflitto, con indicazione delle normative di vario livello che presidiano le competenze violate, e la garanzia loro fornita dalle norme costituzionali.*

2/a) *Normative che, in relazione alle attività funzionali concretamente svolte dai consiglieri incriminati, presidiano le competenze violate.*

In una nostra memoria 15 febbraio 2016 alla Procura, nella quale chiedevamo l'archiviazione dell'inchiesta, citavamo specificamente le fonti normative delle nostre ragioni. La Procura non ha considerato in nessun modo quelle fonti, continuando non tanto in una diversa interpretazione, quanto nella voluta obliterazione di esse. Poiché quel nostro contributo è proprio l'oggetto di questo paragrafo del ricorso, ci permettiamo di riprenderlo pressoché letteralmente.

Occorre premettere che le condotte oggetto di contestazione riguardano:

per il capo D), di cui vengono fatti responsabili tutti i consiglieri regionali, assunzioni di personale che si ritengono illecite perché sarebbero state effettuate:

senza procedure di comparazione;

per prestazioni prive di natura altamente qualificata;

di persone senza le indispensabili conoscenze professionali dei collaboratori richieste dalla legge;

persone indicate di volta in volta da un consigliere regionale che usufruiva delle relative prestazioni lavorative;


per i restanti capi A), B), C) ed F), riguardanti solo alcuni dei consiglieri regionali:

sostanzialmente la pretesa destinazione a fini personali dei fondi e la mancata o addirittura artefatta rendicontazione delle spese.

Tanto premesso, esaminiamo innanzitutto il Capo D).

— CAPO D). [RIGUARDA TUTTI I RICORRENTI, ED È L'UNICO CONTESTATO ALLO SCRIVENTE]

Passando dalle contestazioni ai fatti e alle normative in base alle quali quei fatti sono avvenuti, osservavamo che innanzitutto è documentalmente provato che le assunzioni sono avvenute con contratto di diritto privato intercorso tra il Presidente del Gruppo consiliare e il collaboratore.



Le pretese violazioni di legge su cui si è basata l'accusa non riguardano la fattispecie, perché i commi 6 e 6-bis dell'art. 7 decreto legislativo n. 165/2001 richiamato nella contestazione disciplinano le assunzioni nella pubblica amministrazione, cioè quelle che vengono conferite per un'attività e un rapporto, più o meno stabili, relativi al profilo gestionale-amministrativo dell'ente pubblico, e non - com'è nella fattispecie - alle attività consustanziali al profilo istituzionale-politico del soggetto pubblico.

Alle disposizioni normative dello Statuto sopra riepilogate, fondamento costituzionalmente garantito dell'autonomia regionale, aggiungevamo le altre del medesimo testo, e cioè:

gli articoli 23 e 24 che riprendono il tema di un'autonomia piena (funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale) a proposito rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del Consiglio regionale stesso (già presenti negli art. 11 e 17 del vecchio Statuto);

l'art. 28 che per i Consiglieri - come già detto - usa la stessa formula che la Costituzione usa per i parlamentari: «rappresentano la Regione - senza vincolo di mandato», prevedendo pure per detti organi, e per i Gruppi nei quali i consiglieri si costituiscono, completa autonomia anche contabile (articoli 31 e 28 Statuto 2004, 11 e 17 vecchio Statuto).

Passavamo in rassegna poi il quadro normativo che disciplina le suddette assunzioni.

La l. reg. n. 6/1973, dedicata al funzionamento dei gruppi consiliari, prevedeva genericamente che il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Giunta, curasse l'assegnazione ai vari Gruppi, con criteri proporzionali alla consistenza numerica, delle sedi e del personale necessario. Nell'art. 3 stabiliva che ciascun Gruppo «ha diritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento determinato: a) da una quota fissa di € 1.291,00 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica; b) da una quota variabile pari ad € 620,00 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare.».

Una prima specificazione e modifica di detta normativa veniva con la l. reg. n. 55/1979, che inseriva nella l. reg. 6/1973 un art. 3-bis, in forza del quale ciascun gruppo riceveva un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio «per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e provvedimenti di competenza del Consiglio regionale».

Una disposizione siffatta aveva certamente il merito di rendere concreta l'autonomia del Gruppo, prevedendo che ad esso spettasse non solo il contributo generico, mensile e fisso, previsto dall'art. 3 della legge, ma anche un contributo aggiuntivo («Ciascun Gruppo ha inoltre diritto»), che l'art. 3-bis finalizzava all'acquisizione di consulenze qualificate, alla collaborazione professionale di esperti e alla diffusione tra la società civile di un interesse partecipativo all'attività dei Gruppi.


In pratica, però, le ampie e multiformi attività dei Gruppi necessitavano non soltanto di collaborazioni e collaboratori esterni di particolare esperienza, ma pure di persone meno titolate, che fossero in grado di impegnarsi, anche per «omogeneità politica» (come riconosciuto ed approvato letteralmente dalla stessa giurisprudenza della Consulta: sentenza n. 187/1990), nell'ampio ed importantissimo lavoro già individuato dall'art. 3-bis, cioè «per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni e all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e provvedimenti di competenza del Consiglio regionale» (cosiddetto rapporto degli eletti con il territorio): lavoro che non a caso quella norma affiancava esplicitamente, ma distintamente, al lavoro più specialistico.

Da qui una modifica fondamentale che lo stesso art. 3-bis subiva nel 2004, (1) quando spariva del tutto il riferimento agli esperti e alle consulenze qualificate, e il contributo veniva finalizzato più semplicemente alle «spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di collaborazioni [senza restrizioni di sorta] nonché per diffondere tra la società civile...» ecc.

Un ulteriore, importante aggiornamento è stato apportato dalla l. reg. n. 6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), legge revisionata in vari punti fin quasi ai giorni nostri.

A parte la riaffermazione tra i Principi e criteri generali della netta distinzione tra organi di Governo, cui spetta la funzione politica e di alta amministrazione, e organi di gestione (art. 4, e in particolare art. 37 comma 7), e l'indicazione del Regolamento come fonte precipua per la disciplina al dettaglio della loro organizzazione, compreso l'accesso all'impiego regionale (in particolare, articoli 5 e 30); nella parte dedicata all'organizzazione del Consiglio regionale

(1) Art. 22 comma 1, lettera c) della legge reg. 27 febbraio 2004 n. 2



(Tit. III), spicca l'art. 37, epigrafato «Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico», che disegna un doppio assetto del personale chiamato a lavorare in quegli organi. Vi è il personale della cosiddetta «struttura di diretta collaborazione», proveniente prevalentemente dalla stessa o da altra pubblica amministrazione (mediante chiamata fiduciaria e distacco), ma anche da esterni di varia qualificazione; e vi è poi, in alternativa, il personale esterno ingaggiato direttamente dall'organo di indirizzo politico. Il comma 5 dell'art. 37 stabilisce che proprio il Gruppo consiliare può optare per questa seconda scelta (comma 5):

«I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta».

Alla legge appena esaminata seguiva, quindi, il Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, approvato con DUP (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza) 29 gennaio 2003 n. 3: Regolamento che, «in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6» (art. 1), mentre ribadiva principi e criteri generali di quella, e l'assetto del personale degli Organi politici del Consiglio, per quanto riguarda i Gruppi consiliari (Capo IV), prevedeva all'art. 13 la facoltà di attingere alla «struttura di diretta collaborazione», con dipendenti a chiamata fiduciaria della stessa o altra amministrazione e con collaboratori esterni assunti con contratto a tempo indeterminato; oppure, all'art. 14, titolato Assunzione diretta del personale, di «assumere direttamente personale con contratto di diritto privato» (comma 1).

Come stabilito dalla legge reg. 6/2002, «al Gruppo che ha esercitato tale facoltà [di chiamata diretta del personale] viene erogato un contributo finanziario annuale correlato al numero massimo dei dipendenti ammessi in base alla consistenza numerica del gruppo stesso...» (comma 2). È previsto inoltre un ulteriore contributo per spese non quantificabili attinenti ai trattamenti economici del personale così assunto (art. 14, comma 4).

È di tutta evidenza che, avendo stabilito che quel genere di personale venisse assunto dal Gruppo «direttamente con contratto di diritto privato», e che esso — come previsto dalla normativa in proposito — non entrasse a nessun titolo nel ruolo dei dipendenti regionali, l'incarico assumeva necessariamente carattere strettamente fiduciario: si trattava, cioè, di un incarico che per sua stessa natura rifiutava una procedura concorsuale in *incertam personam*.

Ed infatti, intervenute con decreto-legge n. 78/2010 le Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con DUP 16 gennaio 2013 n. 7 adottava un «parametro omogeneo» di contenimento della spesa per il personale; e nell'occasione riproponeva sia il Capo IV del Regolamento del 2003, dedicato alla disciplina del rapporto di lavoro, sia l'art. 14 comma 1 del Capo V, titolato Assunzione diretta di personale da parte dei Gruppi consiliari, nei seguenti termini:


«Ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'art. 37, comma 5 della l. r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'art. 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo.»

Per concludere sul punto della ricostruzione del quadro normativo, possiamo dire che, sebbene niente imponesse particolari requisiti per l'assunzione del collaboratore fiduciario del Gruppo, poiché questa figura presta un'opera che finisce per confluire in quella politico-istituzionale del Gruppo stesso, è stato senz'altro opportuno, e conforme al canone costituzionale dell'efficienza di una buona amministrazione, continuare a chiedere che anche quella figura abbia almeno il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego regionale, requisiti che rendono così il suo lavoro «compatibile con l'attività lavorativa richiesta» (secondo la formula sintetica usata dall'art. 37 comma 5 l. r. n. 6/2002). Si vedano in proposito, nella DUP appena richiamata, sia l'art. 134 - Requisiti generali; sia l'Allegato A-*quater* alla DUP medesima - dedicato ai Profili professionali e redatto ai sensi dell'art. 133-*bis* comma 2, allegato che per il Collaboratore-Area amministrativa esige solo il titolo di studio della scuola dell'obbligo eventualmente accompagnata da corsi di formazione specialistici; sia infine l'art. 13 comma 3 relativo ai collaboratori esterni della struttura di diretta collaborazione, e il comma 1 dell'art. 14 trascritto, che hanno esteso anche ai collaboratori fiduciari direttamente assunti l'esigenza, e quindi la sufficienza, del possesso dei requisiti generali.

Era questo, dunque, per il Capo D) il quadro normativo in vigore nel periodo di tempo cui si riferisce la contestazione del reato.

2/b) Garanzia fornita dalle norme costituzionali.

Ci sia consentito qui fare tesoro di una giurisprudenza di Codesta Corte che, con grande saggezza e sensibilità istituzionale, ha mano a mano elaborato una linea flessibile di soluzione dei conflitti, che stesse al passo con i tempi, salvaguardando l'armonia del sistema costituzionale e l'autonomia costituzionalmente garantita dell'istituto regionale.



Una prima decisione che ha attirato la nostra attenzione è la n. 143/1968 (Pres. Sandulli) nella quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano sollevato questione di costituzionalità in relazione ad una legge della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia che, secondo il giudice contabile, mentre sottoponeva a controllo della Corte dei conti i fondi per le spese del Consiglio al proprio Presidente, per i successivi singoli pagamenti fatti da quel Presidente prevedeva che il rendiconto fosse portato solo al controllo del Consiglio regionale.

La Corte costituzionale riteneva infondata la questione. Per quanto qui può rilevare, nel corso di una sintetica ricognizione dei poteri della Corte dei conti, la decisione affermava innanzitutto che «in particolare l'impiego di somme destinate ad uno dei tre organi costituzionali [si parla di organi dello Stato] è soggetto a sindacato fino a quando sia atto del Governo; ma, appena esse siano giunte a disposizione dell'organo, gli ulteriori atti di spesa, comunque si concretino, sono atti interni di quest'ultimo e perciò sottratti al riscontro.».

E così proseguiva: «Un'analogia situazione si produce, su un piano diverso ma sempre a livello costituzionale, nell'ambito delle regioni a statuto speciale: ciascuna di esse ha organi di Governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralità dei poteri, la regione si colloca come ente dotato di autonomia politica pur nell'unità dello Stato; autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad essa quale entità diversa da questo, ma che si è tradotta in precise potestà attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie...Ne discende che, corpo indipendente e situato fuori dell'ordine amministrativo, i suoi atti non sono sottoposti a riscontro esterno.» Si concludeva affermando che «le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio.».

Una seconda decisione, i cui richiami giurisprudenziali ci hanno poi indirizzato nelle altre due cui subito attingeremo, è la n. 81/1975 (Pres. Bonifacio).

Essa ha particolare analogia con il caso che ci occupa. Il conflitto di attribuzione infatti era stato promosso dal Presidente della Regione Abruzzo «a seguito dei provvedimenti del giudice istruttore presso il tribunale dell'Aquila, con i quali è stato disposto procedersi con istruzione formale nei confronti di 37 consiglieri regionali per concorso nel reato di peculato». Si trattava di spese di pasti in un ristorante del luogo, deliberate a favore di consiglieri e dipendenti in situazioni di emergenza, e di spese per un contratto di assicurazione contro gli infortuni, sempre per i consiglieri regionali.

La Corte, mentre affermava la sanzionabilità del Governo regionale, organo di natura esecutiva, decideva invece che «nel merito il ricorso della regione risulta fondato nella parte concernente la penale responsabilità dei consiglieri regionali che approvarono le citate delibere consiliari.» E ciò in forza di una «adeguata interpretazione dell'immunità sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione», che pur confrontato «con le più ampie guarentigie concesse ai membri del Parlamento» (art. 68, comma 2 e 3), s'inquadra comunque «nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite». Dichiarava pertanto «il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad accertare la penale responsabilità dei consiglieri della Regione Abruzzo per i voti da essi espressi.».

In realtà, come appare ormai pacifico da varie e progressive decisioni della Corte, su una delle quali presto ci soffermeremo per la sua calzante specificità con il nostro caso (la n. 289/1997), le guarentigie costituzionali previste per i consiglieri regionali dall'art. 122 comma 4 della Cost., non limitano la loro copertura ai soli «voti» espressi, ma anche all'attività di tipo amministrativo del consigliere, attività che rientra dunque nella complessiva sfera di autonomia che giustamente si è voluto tutelare.


Il nostro diario di viaggio attraverso la giurisprudenza della Corte giunge ora alla decisione n. 70/1985 (Pres. Elia).

Plurimi conflitti di attribuzione rispetto alla magistratura erano stati proposti dal Presidente della Regione Toscana per una serie di reati di omissione di atti d'ufficio contestati da varie autorità giudiziarie a seguito dell'inquinamento del fiume Arno e delle sue esondazioni.

Assumeva la Regione Toscana che i provvedimenti giudiziari erano esorbitanti e lesivi della propria autonomia organizzativa, «ovvero confliggenti con la guarentigia dell'irresponsabilità dei consiglieri regionali, di cui all'art. 22, quarto comma, Cost.».

Ecco i passaggi della sentenza che qui rilevano.

«Preliminare ed assorbente è il motivo di ricorso con il quale viene negato in radice il potere di organi giudiziari di emettere provvedimenti» quali quelli impugnati. Si tratta, all'evidenza, di provvedimenti atipici o anomali...Sufficiente per la soluzione dei conflitti in esame, è il rilievo che non spetta ad organi giudiziari alcun potere di intervento nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alla regione...».



«Questa Corte ha già precisato, in via generale (sent. n. 69 del 1985) che le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autoorganizzazione, connotano il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio di esse, riservato consiglio regionale, non può essere sindacato da organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti deputati ad adempierle.». La responsabilità per le scelte o le omissioni compiute nell'esercizio di quelle funzioni, osserva la Corte, può essere quella di carattere politico, e non può dare ingresso al sindacato di organi, come quelli giurisdizionali, cui sono deputate valutazioni di ordine giuridico, e non anche valutazioni politiche.

L'ultima decisione di cui vogliamo parlare, è quella già annunciata, la n. 289/1997 (Pres. Granata). Il caso: ricorso promosso dalla Regione Veneto per conflitto di attribuzione sorto a seguito della citazione del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di consiglieri regionali che avevano deliberato l'acquisto di vetture per rinnovo del parco macchine.

Nel riepilogare gli argomenti della regione, che verranno totalmente accolti, la sentenza scrive:

«Sostiene, anzitutto la ricorrente che l'ambito di operatività dell'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione — in base al quale i consiglieri regionali «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» — risulta delimitato, non solo dalla Costituzione, ma, per quanto attiene alla sfera delle funzioni, anche dalle leggi statali e dagli atti aventi forza di legge dello Stato. Pertanto, la stessa immunità, oltre alla funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo, ricomprende, a suo avviso, anche quella di autoorganizzazione interna, fermo restando, comunque, che le funzioni possono estrinsecarsi attraverso atti aventi, dal punto di vista formale, natura sia legislativa che amministrativa.

Secondo la Regione Veneto, l'attività che il Procuratore regionale pretende di censurare è, dunque, coperta dalla garanzia in parola per un duplice motivo: sia, per l'appunto, in quanto rientrante tra le funzioni di autoorganizzazione interna, svolte mediante atti amministrativi, con specifico riferimento agli strumenti di cui deve disporre il consigliere regionale per compiere i doveri del proprio ufficio, nonché ai mezzi umani (personale) e materiali (risorse finanziarie) spettanti al Consiglio per l'esercizio delle proprie competenze legislative, amministrative e di controllo; sia in quanto l'acquisto di beni del tipo di quelli che hanno dato occasione al giudizio di responsabilità, trova titolo nella legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che disciplina l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.»

Ecco il pensiero totalmente adesivo della Corte.


«Si tratta di ragioni che, alla luce degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, richiamati dalla stessa ricorrente, non possono non essere condivise.

Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare sin dalla sentenza n. 81 del 1975, l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono «esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita» attraverso l'esercizio di funzioni «in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia». Anche se il nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione, porta a considerare ad esso estranee, in via di principio, le funzioni di amministrazione attiva, la giurisprudenza di questa Corte è dell'avviso che, per i Consigli regionali, le attribuzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quelle legislative, ma ricomprendono anche quelle «di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autoorganizzazione» (sentenza n. 70 del 1985).

È così possibile individuare il presupposto sistematico della disposizione sull'immunità, con riguardo anche alle «altre funzioni» conferite al Consiglio «dalla Costituzione e dalle leggi», secondo la locuzione accolta dal già menzionato art. 121 della Costituzione.

In definitiva, secondo quanto è dato evincere dai richiamati precedenti (per cui v. anche sentenza n. 69 del 1985), il criterio della delimitazione dell'insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che, benché di matura amministrativa, sono assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, avendo tuttavia presente che l'immunità non è diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo (*cf.* la già menzionata sentenza n. 70 del 1985).

Da detti principi va desunta la soluzione del caso in esame. Proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale degli organi in questione la legge n. 853 del 1973, da un lato, ha previsto che per le esigenze dei Consigli regionali siano istituiti nel bilancio della regione appositi capitoli di spesa tra i quali è menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, ha escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della Costituzione (vedi legge n. 853 del 1973, articoli 2 2 4, terzo comma).»



*P.Q.M.*

*Si può dunque concludere affermando che tutti gli atti fatti e comportamenti contestati nelle imputazioni, essendo riferibili soggettivamente ed oggettivamente all'esercizio delle funzioni essenziali del consigliere regionale, organo della regione dotato di autonomia costituzionalmente garantita, non rientrino nella sfera di competenza della Magistratura.*

*Si chiede pertanto che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere il ricorso, riconoscendo la lesione della sfera di competenza avvenuta finora ad opera della Procura della Repubblica di Roma, ai danni della Regione Lazio e specificamente del Consiglio regionale, del Gruppo consiliare PD e dei singoli Consiglieri, nei confronti dei quali si è formulata imputazione.*

Roma, 12 maggio 2017

*Marco Di Stefano*


*p.a. Avv. Francesco Gianzi*

17C00145

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-031) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





€ 2,00

